

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1103)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CARON)

col **Ministro delle Finanze**

(BOSCO)

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(MALFATTI)

NELLA SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1970

Autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario  
per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge il personale dei servizi dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle partecipazioni statali ed il personale amministrativo della Corte dei conti viene autorizzato ad effettuare, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1972, prestazioni di lavoro straordinario per non oltre 50 ore mensili per ciascuna unità del personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutive e fino a 60

ore mensili per il personale ausiliario ed operaio, in aggiunta a quelle massime mensili previste dalle vigenti disposizioni.

Tale provvedimento trae origine dalla necessità di richiedere al personale predetto ulteriori prestazioni in conseguenza degli accresciuti compiti d'istituto per effetto della crescente azione d'intervento dello Stato nei vari settori economico-sociali.

Il provvedimento che si propone trova, pertanto, fondamento nella esigenza di as-

sicurare la piena efficienza dei citati servizi finanziari e di controllo.

D'altro canto, poichè alcuni settori delle Amministrazioni finanziarie già da tempo beneficiano di trattamenti particolari e preferenziali, proprio a motivo delle accennate esigenze, si è venuta a creare fra i personali addetti ai diversi servizi una sensibile spequazione che con il provvedimento in questione si intenderebbe eliminare.

Il disegno di legge in questione all'articolo 5 indica i mezzi di copertura dell'onere derivante dall'applicazione del provvedimento per l'anno finanziario in corso.

Detti mezzi si individuano nell'accantonamento sul « fondo globale » di parte corrente (elenco n. 5 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro) sotto la

voce Ministero dell'agricoltura e delle foreste « Convenzioni del commercio del grano e per l'assistenza alimentare ». L'accantonamento era stato preordinato in relazione al provvedimento concretatosi in legge 7 novembre 1969, n. 944, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1969.

In ragione dell'epoca in cui il citato provvedimento ha potuto perfezionarsi ed in relazione anche all'andamento delle operazioni ivi previste, alle spese relative può provvedersi con lo stanziamento di milioni 9.500 determinato con l'articolo 5 della predetta legge per l'anno finanziario 1969.

L'accantonamento preordinato sul « fondo globale » 1970 viene a risultare disponibile e, quindi, utilizzabile, per la copertura finanziaria del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Per corrispondere ad effettive indilazionabili esigenze connesse alla crescente azione d'intervento dello Stato nei vari settori economico-sociali, i dipendenti civili dello Stato di ogni carriera, qualifica e ordinamento, comunque in servizio presso le amministrazioni, uffici e servizi sottoindicati, sono autorizzati — con effetto dal 1° gennaio 1970 e fino al 31 dicembre 1972 — ad effettuare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, prestazioni di lavoro straordinario per non oltre cinquanta ore mensili per ciascuna unità del personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutive e per non oltre sessanta ore mensili per il personale ausiliario ed operaio, in aggiunta a quelle massime previste dalle norme in vigore:

uffici e servizi centrali e periferici del Ministero delle finanze, escluso il personale in servizio presso la Direzione generale per i servizi della finanza locale e quello appartenente ai ruoli dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette;

uffici e servizi centrali e periferici del Ministero del tesoro che non abbiano autonomia di amministrazione, escluso il personale il cui trattamento economico accessorio sia a carico degli uffici aventi autonomia di amministrazione, il personale di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, come sostituito dalla legge di conversione 16 febbraio 1967, n. 14, nonchè il personale in servizio presso l'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato e presso il servizio centrale di ragioneria dell'ANAS;

Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Ministero delle partecipazioni statali.

**Art. 2.**

Le norme contenute nel precedente articolo si applicano nei confronti del persona-

le amministrativo in servizio presso gli uffici centrali, delegazioni e uffici distaccati della Corte dei conti.

#### Art. 3.

Ai fini del raggiungimento dei limiti mensili previsti dall'articolo 1, il numero di ore di lavoro straordinario per il personale fruente dei tributi speciali di cui alla tabella A allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e per quello fruente degli emolumenti previsti dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 531, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e successive variazioni, è determinato tenendo conto del numero di ore di lavoro straordinario corrispondente alla quota unitaria di riparto dei tributi e degli emolumenti da ciascuno percepiti.

#### Art. 4.

Il Ministro del tesoro, d'intesa con gli altri Ministri interessati, stabilirà annualmente con proprio decreto i limiti, i criteri e le modalità per la esecuzione ed il pagamento — con possibilità di parziale forfetizzazione — del lavoro straordinario previsto dalla presente legge e provvederà alle occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1970 in lire 9.500 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.